CESSIONE ALL'ORFANOTROFIO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN ROMA DEL FABBRICATO DETTO IL CLEMENTINO ALLE TERME DIOCLEZIANE

Art. 4

E' fatto obbligo all'Orfanotrofio stesso di conservare al Ministero delle Poste e dei Telegrafi l'uso gratuito dei locali ora adibiti in suo servizio, e cio' fintanto che al detto Ministero piacera' di usarli.

Versione in vigore dal 7 agosto 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Cessione all'orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli in Roma del fabbricato detto il Clementino alle terme Diocleziane
Estremi	Legge 11 luglio 1904, n. 373
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cessione-all-orfanotrofio-di-santa-maria-degli-angeli-in-roma-del/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it